

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

CODICE ENTE N. 11299

29/04/2014

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI DOVE NON E' APPLICABILE LA SCIA A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O VARIANTI A PDC, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTTO DALLA L. 98/2013

L'anno **2014** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore **21.00**, nella Sede Municipale.

Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Gelosa Davino	Vice Sindaco	AG
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Torri Pierangelo	Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	NO
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	AG
Thierry Emanuele Rodolfo	Consigliere	SI
Bertolini Maria Candida	Consigliere	SI
Chiolini Marco	Consigliere	SI
Strazzi Gianfranco	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Consigliere	SI
D'Alessandro Antonio	Assessore-Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	SI
Bettolini Pietro	Consigliere	AG
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	SI
Ragni Oscar	Consigliere	SI
Presenti n° 13		Assenti giustificati n° 3
		Assenti n° 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig. Bonazzi Ermanno, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI DOVE NON E' APPLICABILE LA SCIA A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O VARIANTI A PDC, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'Assessore all'Urbanistica – Arch. Manuele Perotti che, su richiesta del Sig. Sindaco, rende noto che sono stati individuati due ambiti con Scia differita nelle aree circostanti alle Chiese parrocchiali in Travacò Siccomario e Mezzano, inoltre nella tavola di PGT vigente DP05a relativa agli "Elementi storici nel paesaggio urbano e rurale" e al "Tessuto storico settecentesco e ottocentesco" sono individuati edifici di più antica formazione quali le cascine e la zona dogana della frazione Rotta. Nei Comuni ricadenti nel Parco del Ticino resta comunque ancora valevole la procedura relativa all'autorizzazione paesaggistica.

Alle ore 21:25 entra nella sala consiliare l'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione dott.ssa Francesca Cuomo Ulloa: risultano 14 i presenti.

CONCLUSA la premessa dell'Assessore all'Urbanistica;

DATO ATTO che la Legge 98/2013 ha introdotto l'art. 23-bis al DPR 380/2001;

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 24/04/2014 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI DOVE NON E' APPLICABILE LA SCIA A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O VARIANTI A PDC, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013"

Ritenutala meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con n. 11 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 14 i presenti di cui n. 11 votanti e n. 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Catalani Pierlucas e Clenzi Andrea Angelo) espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta in data 24/04/2014 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI DOVE NON E' APPLICABILE LA SCIA A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O VARIANTI A PDC, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013

2. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di provvedere agli adempimenti formali conseguenti.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI DOVE NON È APPLICABILE LA SCIA A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O VARIANTI A PDC, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- l'art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha integralmente riformulato l'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- l'art. 49, comma 4-ter della Legge n. 122/10, in relazione alla previsione contenuta nel citato comma 4-bis, precisa che "le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale";
- in particolare, l'art. 19 della Legge n. 241/1990 ("Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA"), alla luce della suddetta riformulazione, così dispone, al comma 1: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato [...] è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali [...]";
- nei successivi commi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 si aggiunge che (comma 2) "l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente", la quale (comma 3) "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa";
- rimuovendo i dubbi di applicabilità della SCIA all'edilizia, il successivo comma 6-bis precisa che "nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni [...] restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali". Ai sensi del comma 6-ter, "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche

spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104";

- tra le novità recentemente introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 del 09 agosto 2013, è stata ampliata la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'articolo 3, comma 1, lett. d e dell'articolo 10, comma 1, lettera c, D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della "sagoma";
- secondo il nuovo articolo 3, comma 1, lett. d D.P.R. 380/2001 sono da considerarsi di ristrutturazione edilizia gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza".
- per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- secondo il nuovo articolo 10, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001 costituiscono interventi subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";
- sono eseguibili mediante SCIA gli interventi edilizi elencati dall'articolo 22, commi 1 e 2, DPR 380/2001 e desumibili per esclusione dagli articoli 10 e 6 del DPR medesimo (ristrutturazione edilizia leggera), conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

VISTO CHE:

- in sede di conversione del DL 69/2013 nella legge 98/2013 è stata prevista una limitazione all'ambito applicativo della SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;
- in particolare, con l'art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l'art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone, al comma 4, che:
 - All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

- Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
- Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Travacò Siccomario è dotato di vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con delibera n.65 del 13.12.2012, che ha acquistato efficacia dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti sul BURL, serie avvisi e concorsi n. 4 del 23.01.2013;
- il suddetto PGT nella tavola DP05a "Quadro conoscitivo del territorio comunale – fasi di sviluppo del sistema urbano ed extraurbano – evoluzione dell'assetto morfologico", individua gli elementi storici, definiti come "Elementi storici nel paesaggio urbano e rurale" e "Tessuto storico settecentesco e ottocentesco", da considerare equipollenti alle zone omogenee "A". di cui al D.M. 1444/1968, e costituiti dalle parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- per tali ambiti il PGT individua specifiche politiche mirate prioritariamente alla tutela e alla salvaguardia dei caratteri di valore storico e testimoniale.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare le strategie e gli obiettivi di PGT in relazione a tali ambiti, definiti nella tavola DP05a "Quadro conoscitivo del territorio comunale – fasi di sviluppo del sistema urbano ed extraurbano – evoluzione dell'assetto morfologico", come "Elementi storici nel paesaggio urbano e rurale" e "Tessuto storico settecentesco e ottocentesco";
- nell'ottica della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale dei suddetti ambiti, la facoltà consentita dall'art. 23-bis non pare idonea in considerazione della specifica realtà comunale di Travacò Siccomario;
- per tali motivi, l'Amministrazione comunale intende salvaguardare i suddetti ambiti da possibili interventi di demolizione e ricostruzione, o varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante SCIA, a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli Uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati;

VISTI

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli articoli 41 e 42 della LR Lombardia 12/2005 e s.m.i.;
- l'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l'elaborato grafico "Individuazione degli ambiti territoriali oggetto di esclusione dall'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001", che individua le aree circostanti alle chiese parrocchiali in Travacò Siccomario e Mezzano ricomprese nella presente applicazione normativa, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

- la tavola di PGT vigente DP05a "Quadro conoscitivo del territorio comunale – fasi di sviluppo del sistema urbano ed extraurbano – evoluzione dell'assetto morfologico", relativa agli "Elementi storici nel paesaggio urbano e rurale" e al "Tessuto storico settecentesco e ottocentesco", che qui si intende esplicitamente richiamata con specifico riferimento alle due casistiche sopra descritte e da ricomprendere nella presente applicazione normativa, allegata per estratto alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. n° 267/2000;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto


PROPONE



1. **di individuare** quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis D.P.R. 380/2001, gli immobili e le aree evidenziate nei seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:
 - elaborato grafico "Individuazione degli ambiti territoriali oggetto di esclusione dall'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001", che individua le aree circostanti alle chiese parrocchiali in Travacò Siccomario e Mezzano, ricomprese nella presente applicazione normativa, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
 - la tavola di PGT vigente DP05a "Quadro conoscitivo del territorio comunale – fasi di sviluppo del sistema urbano ed extraurbano – evoluzione dell'assetto morfologico", relativa agli "Elementi storici nel paesaggio urbano e rurale" e al "Tessuto storico settecentesco e ottocentesco", che qui si intende esplicitamente richiamata con specifico riferimento alle due casistiche sopra descritte e da ricomprendere nella presente applicazione normativa, allegata per estratto alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, unitamente ai documenti costituenti parte integrale e sostanziale, nella pagina relativa alla strumentazione urbanistica vigente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3. **Di dare atto**, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata e non necessita pertanto del parere di regolarità contabile.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire una tempestiva attuazione di quanto previsto dall'art. 23-bis D.P.R. 380/2001.


Lì 24/04/2014

IL RESPONSABILE AREATECNICA
Arch. Italo Maroni





AMBITI TERRITORIALI DOVE NON È APPLICABILE LA SCIA A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O VARIANTI A PDC, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013




LA PRESENTE ELABORAZIONE È DI PROPRIETÀ E' E' SOTTO ARCHIVETTA ASSOCIATI DELLA TERRAPIA PELLICINE FERRAMENTI (SALFORD ABBEY, CON OGGI A VIGILANZA 1971) - VIGILANZA 1971. CHE IS VISTA CHEI RINNOVAMENTO E' RINNOVAMENTO A TUTTI I TRENTA ANNI, 1971

LEGENDA









1. PERIMETRO DI BASE

COMUNE COMUNI CONFINANTI CON TRAVACO' SICCOMARIO
(FONTE: SHAPE FILE GEOPORTALE REGIONE LOMBARDIA)

 **TRAVACO'** CONFINI AMMINISTRATIVI COMUNALI FOTOGRAFOMETRICI
(FONTE: AEROFOTOGRAFOMETRICO COMUNALE 2010)




2. SINTESI DI STORIA URBANA E TERRITORIALE DEL PAESAGGIO DI FRASCAROLO

2.1. ELEMENTI STORICI NEL PAESAGGIO URBANO E RURALE




-  CASA ROTTA
-  CASCINA COLOMBARONE
-  CHIESA DI S. MARIA NASCENTE
-  CHIESA DELL'ANNUNZIATA (NOVELLO)
-  CHIESA DI S. MARTINO (MEZZANO)
-  CIMITERO DI TRAVACO' SICCOMARIO
-  CIMITERO DI MEZZANO
-  SCUOLA MATERNA DI MEZZANO

Individuazione ambiti territoriali dove non è applicabile la SCIA ad interventi di demolizione e ricostruzione o varianti a PdC, comportanti modifiche alla sagoma, ai sensi dell'art. 23-bis del DPR 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013





2.2. AREE DEL PAESAGGIO URBANO E RURALE

-  TESSUTO STORICO SETTECENTESCO E OTTOCENTESCO
-  TESSUTO MODERNO NOVECENTESCO
-  TESSUTO CONTEMPORANEO DI ULTIMO PERIODO


2.3. PERCORSI DEL PAESAGGIO URBANO E RURALE

-  PERCORSO STORICO SETTECENTESCO E OTTOCENTESCO
-  PERCORSO STORICO MINORE SETTECENTESCO E OTTOCENTESCO
-  PERCORSO STRADALE MODERNO (TRACCIATO NOVECENTESCO)

2.4. TERRITORI DEL PAESAGGIO NATURALISTICO

-  TERRITORIO DELLE AREE BOSCHIVE OTTOCENTESCHE (1860)
-  TERRITORIO OTTOCENTESCO DEI FIUMI PO, TICINO E CANALI (1860)
-  TERRITORIO ATTUALE DEI FIUMI PO E TICINO (2000)
-  ALTRI PERCORSI D'ACQUA DEI CANALI GRAVELLONE E ROTTA (2000)









Visti

Comune Di Travaco' Siccomario

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2014 / 27**

Ufficio Proponente: **Urbanistica - Edilizia - Commercio e Vigilanza**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI DOVE NON È APPLICABILE LA SCIA A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O VARIANTI A PDC, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA, AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013**


— Visto tecnico —

Ufficio Proponente (Urbanistica - Edilizia - Commercio e Vigilanza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2014



Il Responsabile di Settore

Arch. Italo Maroni

— Visto contabile —

Ragioneria Economato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

DELIBERA C.C. N. 22 DEL 29/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno **- 8 MAG 2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- 8 MAG 2014

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro Dr. Fausta



Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
